

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare.

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Spazio riservato alla Commissione Comunale

Seduta del

si approva¹

l'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari delle

Corti d'Assise¹

non si approva

Corti d'Assise d'Appello

Il Segretario

Timbro

Il Presidente

.....

.....

¹ Cancellare il caso che non ricorre